



Calcio Open Maschile

REGOLAMENTO

Publicato il 13 novembre 2024

Commissione Tecnica Provinciale
Calcio
Rino Cretone
3347460690
calcio@csiteramo.it

Art. 1 Validità dei regolamenti

1. La Fase locale dei Campionati Nazionali si svolge secondo quanto stabilito dal Regolamento generale dei Campionati nazionali pubblicato su Sport in regola – Regolamenti nazionali dell'attività sportiva. Si applicano, inoltre, le Norme per l'attività sportiva, il Regolamento per la giustizia sportiva e le Norme di tesseramento vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 Categoria e tempi di gioco

Categoria	Anno	Tempi di gioco
Open maschile	2009 e precedenti	2 x 40 minuti

Art. 3 Iscrizione

1. Possono partecipare tutte le Società affiliate al CSI. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle Società sportive, entro il 10 settembre 2024, collegandosi al portale online <https://tesseramento.csi-net.it>.
2. La quota di iscrizione è fissata in € 680 (nella quota è compresa l'affiliazione e 20 tessere) e il deposito cauzionale in € 100.
3. Per le Società sportive che provvedono all'iscrizione entro il 31 luglio, la quota di iscrizione è fissata in € 544.
4. La tassa gara è fissata in € 30.
5. La somma delle tasse gara relative alla stagione regolare si divide in due quote di eguale valore. Le squadre:
 1. entro il 16 novembre 2024 devono versare la prima quota;
 2. entro il 22 febbraio 2025 devono versare la seconda quota.

6. Il versamento delle tasse gara relative alla fase finale sarà oggetto di separata comunicazione.
7. La Società sportiva che viene a trovarsi con meno di € 20 in conto cauzione, deve reintegrare il conto di € 50 in seguito a notifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Il reintegro della somma deve avvenire entro la seconda gara successiva alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della notifica.
8. Qualora una squadra ammessa alle Fasi regionali, interregionali o nazionali non vi partecipi, la stessa perderà l'intera cauzione (€ 100).

Art. 4 Formula di svolgimento

1. La formula di svolgimento prevede due fasi:
 1. Stagione regolare
 2. Fase finale
2. La Stagione regolare prevede lo svolgimento di uno o più gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
3. La formula di svolgimento della fase finale sarà oggetto di separata comunicazione.

Art. 5 Calendario gare

1. Il Campionato avrà inizio il 07 ottobre secondo il calendario formulato dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio.
2. Le gare saranno disputate presso gli impianti sportivi messi a disposizione dalle Società sportive.

Art. 6 Comunicato Ufficiale

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione sul sito internet csiteramo.it.
2. Qualora tra il giorno e/o l'orario riportato sul Comunicato Ufficiale e quello riportato sul calendario esistesse una incongruenza e/o divergenza, vige il principio di considerare valido quanto riportato sull'ultimo Comunicato Ufficiale pubblicato prima dell'incontro interessato.
1. Il giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sarà oggetto di separata comunicazione.

Art. 7 Risultati delle gare

1. Durante la Stagione regolare, se le squadre realizzano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene realizzata, la gara terminerà in pareggio.

Art. 8 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince la partita;
 - 1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio;
 - 0 punti alla squadra che perde la partita.

Art. 9 Spostamento di gare

1. Le società sportive, per comprovati, gravi e validi motivi, hanno la facoltà di richiedere alla Commissione Tecnica eventuali variazioni al calendario, purché queste richieste avvengano attraverso l'invio dell'apposito modulo entro le ore 19:00 del quarto giorno precedente la gara che si chiede di spostare.

Art. 10 Arbitri

1. Le gare sono dirette da un arbitro CSI.
2. I casi dove sono previste le terne arbitrali sono:
 1. su decisione della Commissione Tecnica senza alcun aggravio economico per le squadre;
 2. su richiesta di una o di entrambe le squadre previo pagamento di € 40.

Art. 11 Richiesta forza pubblica e Dirigente addetto agli arbitri

1. La sola squadra ospitante, o prima nominata in calendario, dovrà:
 1. fornire all'arbitro la ricevuta dell'ufficio competente per territorio della richiesta di forza pubblica;
 2. accogliere gli arbitri e mettere a loro esclusiva disposizione un dirigente; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Art. 12 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 20 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 13 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa per l'inizio di una gara è di 30 minuti.

Art. 14 Sostituzioni dei giocatori

1. Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 7 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

Art. 15 Ulteriori limitazioni nei confronti degli atleti federali

1. Per la sola attività locale la presenza contemporanea sul terreno di gioco degli atleti FIGC è limitata a 3 per ogni squadra CSI.
2. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie già espressamente vietate dai Regolamenti nazionali dell'attività sportiva.

Art. 16 Espulsione temporanea per espressioni blasfeme

1. Le espressioni blasfeme usate dagli atleti sono sanzionate con l'espulsione temporanea. Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.

Art. 17 Incontri e riunioni

1. La Commissione Tecnica organizza riunioni e incontri dove le squadre sono invitate a partecipare attraverso i loro dirigenti e/o atleti.
2. Le squadre non presenti alle riunioni indette dalla Commissione Tecnica andranno incontro ad ammenda di € 10 e attribuzione di punti 5 in Coppa Disciplina.

Art. 18 Tutela sanitaria e uso dei defibrillatori semiautomatici

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
2. È fatto obbligo alle società sportive ospitanti (o prime nominate in calendario) di accertarsi

che nel luogo delle gare vi siano:

1. un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata;
2. il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

Art. 19 Responsabilità

1. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.